

ALLEGATO 1



Costruiamo insieme il futuro

POR FESR 2007/2013 – ASSE III – ATTIVITA' III.1.2

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

2008/2010

Un Futuro Sostenibile



Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA
RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI, LA
COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI E L'INSTALLAZIONE
DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI**

PARTE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO

1. OBIETTIVI DEL BANDO

1.1 Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende favorire e promuovere:

a) la qualificazione ambientale del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto ove presenti;

b) la qualificazione energetica del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro nonché l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta tramite la fonte solare attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici.

2. INTERVENTI FINANZIABILI

2.1 Gli interventi che possono beneficiare del contributo previsto nel presente bando sono i seguenti:

a) interventi finalizzati alla rimozione e allo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto anche di matrice resinosa presenti in edifici, immobili e/o stabilimenti in cui si svolgono attività lavorative;

b) interventi di coibentazione degli edifici climatizzati indicati nella precedente lettera a);

c) interventi finalizzati alla installazione – sugli edifici indicati nella precedente lettera a) - e messa in esercizio di impianti fotovoltaici di nuova fabbricazione.

2.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo **paragrafo 9 (Carattere integrato del progetto)**, della parte II del presente bando, le imprese richiedenti dovranno indicare, all'atto della domanda di contributo, per quali interventi intendono chiedere il contributo medesimo. **A tale proposito le scelte alternative possibili potranno essere le seguenti:**

a) interventi di rimozione e smaltimento amianto + interventi di coibentazione degli edifici climatizzati + interventi per l'installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici;

b) interventi di rimozione amianto + interventi di coibentazione degli edifici climatizzati (con le spese per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico totalmente a carico dell'impresa senza alcun contributo regionale);

c) interventi di rimozione amianto + interventi per l'installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici;

d) interventi di rimozione amianto (con le spese per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico totalmente a carico dell'impresa senza alcun contributo regionale).

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., chiaramente e strettamente limitate ai costi di investimento necessari per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a) del paragrafo 1.1. In particolare sono esclusivamente ammissibili:

- a) le spese connesse alla rimozione dell'amianto da manufatti in matrice cementizia e/o resinosa;
- b) le spese connesse allo smaltimento dell'amianto;
- c) le spese tecniche;
- c) le spese connesse agli oneri di sicurezza;

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dei lavori di coibentazione;
- b) spese per la realizzazione e posa in opera delle opere edili necessarie alla coibentazione.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la fornitura dei materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;
- b) spese per l'installazione e posa in opera degli impianti;
- c) spese per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- d) spese per la realizzazione delle opere edili strettamente necessarie e connesse alla installazione degli impianti.

3.2 Con riferimento a tutte le tipologie di interventi sono inoltre ammesse, nella **misura massima del 5%** del costo complessivo dell'insieme degli interventi ammessi a finanziamento:

- a) le spese di consulenza, anche con personale interno, per la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- b) le spese sostenute per l'acquisizione delle perizie giurate aventi ad oggetto la stima dei risparmi annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di ottenere per effetto degli interventi di coibentazione e installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici nonché il calcolo dei sovraccosti di investimento, nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo opti per l'applicazione del regime generale di esenzione di cui al Regolamento CE n. 800/2008.

4. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

4.1 Il contributo previsto nel presente bando è concesso secondo le seguenti modalità:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale che, a partire dall'anno successivo decorrente dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo, dovrà essere restituito nella misura pari al 50% del relativo importo, con l'applicazione di un tasso di interesse pari allo 0,50% ai sensi dell'art.72 della legge 289/2002.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In tale caso il contributo viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto.

5. REGIME DI AIUTO APPLICABILE

5.1 I regimi di aiuto applicabili al contributo previsto nel presente bando possono essere, a scelta del richiedente, i seguenti:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

- **regime de minimis**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.
- **regime generale di esenzione**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e in particolare l'**art. 18** recante "*Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie*".

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

- **regime de minimis**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998;
- **regime di esenzione**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e in particolare l'**art. 21** recante "*Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico*".

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- **regime de minimis**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998;
- **regime di esenzione**, ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800 e in particolare l'**art. 23** recante "*Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

6. MISURA DEL CONTRIBUTO

6.1 Il contributo previsto nel presente bando potrà essere concesso secondo le seguenti misure:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima:

- del **45% dell'investimento**, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis;
- del **45% dei sovraccosti di investimento ammessi**, nel caso in cui venga applicato l'art. 18 del Regolamento generale di esenzione. Nel caso specifico il costo totale ammissibile data la specificità dell'intervento, è interamente il sovraccosto all'investimento proposto.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima:

- del **45% dell'investimento**, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis;
- del **45% dei sovraccosti di investimento ammessi**, nel caso in cui venga applicato l'art. 18 del Regolamento generale di esenzione.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In tale caso il contributo potrà essere concesso nella misura massima:

- del **30% dell'investimento**, nel caso in cui venga applicato il regime de minimis;
- del **45% dei sovraccosti di investimento**, nel caso in cui venga applicato l'art. 23 del Regolamento generale di esenzione.

6.2 Qualunque sia l'importo dell'investimento, il regime di aiuto prescelto nonché la misura percentuale applicata, il contributo concedibile per ciascun beneficiario non potrà eccedere, per l'intero complesso di interventi ammessi, la somma complessiva di **€150.000,00**.

6.3 Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Qualora, invece, la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento proporzionale dell'ammontare del cofinanziamento concesso.

6.4 Sull'importo del contributo concesso saranno operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione - resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

7. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

7.1 Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando le **piccole e medie imprese** in possesso dei requisiti stabiliti nel Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE.

7.2 In particolare, possono accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese singole, i consorzi e/o le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese:

- aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna;
- regolarmente costituite ed iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
- che siano attive e non si trovino in stato di liquidazione e/o non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo e ad altre procedure concorsuali alla data della presentazione della domanda di contributo e nel quinquennio precedente la suddetta data;
- che non presentino le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C244/02);
- aventi una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- che rispettino le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

PARTE II – CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

8. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA ATECO 2007

8.1 Per poter accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese richiedenti devono necessariamente appartenere ad una delle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:

- **SEZIONE B** "Estrazione di minerali da cave e torbiere", **tutta la sezione**;
- **SEZIONE C** "Attività manifatturiere", **tutta la sezione**;
- **SEZIONE F** "Costruzioni", **tutta la sezione**;
- **SEZIONE G** "commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", **limitatamente al gruppo 45.2 "Manutenzione e riparazione di autoveicoli" e alla categoria 45.40.3 "Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)**;
- **SEZIONE H** "Trasporto e magazzinaggio", **tutta la sezione**;
- **SEZIONE I** "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", **limitatamente alle categorie 56.10.2 "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto", 56.10.3 "Gelaterie e pasticcerie", 56.10.4 "Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti", 56.10.5**

“Ristorazione su treni e navi” e al gruppo 56.2 “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione”;

- **SEZIONE J** “Servizi di informazione e comunicazione”, **tutta la sezione**;

- **SEZIONE L** “Attività immobiliari”, **limitatamente ai gruppi 68.1** “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” e **68.2** “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”;

- **SEZIONE M** “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, purché svolte in forma di impresa e non in forma libero-professionale e **limitatamente al gruppo 69.2** “Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro” e **alle divisioni 70** “Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale”, **71** “Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”, **72** “Ricerca scientifica e sviluppo”, **73** “Pubblicità e ricerche di mercato”, **74** “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche”;

- **SEZIONE N** “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, **limitatamente alle divisioni 77** “Attività di noleggio e leasing operativo”, **78** “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale”, **80** “Servizi di vigilanza e investigazione”, **81** “Attività di servizi per edifici e paesaggio”, **82** “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”;

- **SEZIONE Q** “sanità e assistenza sociale”, **limitatamente alle attività delle divisioni 87** “Servizi di assistenza sociale residenziale” e **88** “Assistenza sociale non residenziale”, **svolte in forma di impresa**;

- **SEZIONE R** “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, **tutta la sezione, svolte in forma di impresa**;

- **SEZIONE S** “Altre attività di servizi”, **limitatamente ai gruppi 95.1** “Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni”, **95.2** “Riparazione di beni per uso personale per la casa”, **96.1** “Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia”, **96.2** “Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici” **96.3** “Servizi di pompe funebri e attività connesse” e **96.4** “Servizi dei centri per il benessere fisico”, **purché svolta in forma di impresa**;

8.2 Sono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese appartenenti alle sezioni, gruppi, divisioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) non indicati espressamente nel precedente paragrafo 8.1.

8.3 Al fine di verificare che l’impresa richiedente sia effettivamente appartenente ad una delle classificazioni Ateco 2007 previste nel paragrafo 8.1, si farà riferimento al codice primario della sede legale e/o unità produttiva in cui si realizza l’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto, di coibentazione nonché di installazione degli impianti fotovoltaici.

8.4 Qualora – come previsto nel successivo paragrafo 10.7 – gli impianti fotovoltaici siano realizzati in edifici o immobili diversi da quelli in cui si realizzano gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, si farà riferimento, al fine di verificare che l’impresa richiedente sia effettivamente appartenente ad una delle classificazioni Ateco 2007 previste nel paragrafo 8.1, al

codice primario della sede legale e/o unità locale dove vengono realizzati gli interventi di rimozione e smaltimento.

8.5 Rimangono fatti salvi tutti i casi di esclusione dei settori economici conseguenti agli ambiti di applicazione del Regolamento CE n. 1998/2006 (De Minimis) e del Regolamento CE n. 800/2008 (regolamento di esenzione).

9. CARATTERE INTEGRATO DEL PROGETTO

9.1 Al fine di poter accedere ai contributi previsti nel presente bando le imprese richiedenti dovranno presentare un progetto di carattere integrato, che preveda, obbligatoriamente la realizzazione dei seguenti interventi:

a) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto + interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati + interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo per tutti e tre sopra citati interventi;

b) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto + interventi finalizzati alla coibentazione degli edifici climatizzati + interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo solamente per gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e per gli interventi di coibentazione degli edifici climatizzati;

c) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo per la sola realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto;

d) interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici, qualora nel modulo di domanda l'impresa chieda il contributo per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e di installazione di impianti fotovoltaici.

9.2 Non saranno ammesse richieste di contributo che si riferiscano a progetti che non presentino le caratteristiche di progetti integrati" ai sensi del precedente paragrafo 9.1 e non prevedano, conseguentemente, interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto e interventi finalizzati alla installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici.

9.3 Nella seguente tabella sono indicate tutte le possibili combinazioni di finanziamento:

L'impresa realizza tutti e tre gli interventi e intende chiedere il contributo per tutti e tre gli interventi		
Rimozione e smaltimento amianto	Coibentazione degli edifici climatizzati	Installazione impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative oppure di impianti

		fotovoltaici a concentrazione
Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento	Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento	Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 30% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento

L'impresa realizza solo gli interventi di rimozione amianto + fotovoltaico e intende chiedere il contributo per tutti e due gli interventi		
Rimozione e smaltimento amianto		Installazione impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative oppure di impianti fotovoltaici a concentrazione
Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento		Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 30% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento

L'impresa realizza solo gli interventi di rimozione amianto + fotovoltaico e intende chiedere il contributo solo per la rimozione amianto		
Rimozione e smaltimento amianto		Installazione di altri impianti fotovoltaici
Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento		Il costo è totalmente a carico dell'impresa

L'impresa realizza tutti e tre gli interventi e intende chiedere il contributo solo per i primi due interventi		
Rimozione e smaltimento amianto	Coibentazione degli edifici climatizzati	Installazione di altri impianti fotovoltaici
Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento	Regime di aiuto e misura del contributo: de minimis: max 45% su investimento esenzione: max 45% su sovraccosti di investimento	Il costo è totalmente a carico dell'impresa

10. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

PRINCIPI GENERALI

10.1 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto nonché quelli di coibentazione degli edifici climatizzati e installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici previsti nel progetto dovranno essere realizzati in immobili costituenti sedi legali e/o unità locali o operative delle imprese richiedenti e adibiti a sedi di lavoro. Tali immobili dovranno essere situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Anche nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano installati con oneri totalmente a carico dell'impresa, è requisito essenziale per accedere ai contributi previsti nel presente bando che i suddetti impianti siano installati su edifici situati nel territorio dell'Emilia-Romagna. Non è in alcun modo ammessa, ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti nel

presente bando, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra o comunque ubicati al suolo, anche qualora per tale intervento non venga richiesto un contributo alla Regione.

10.2 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli immobili o edifici presso cui si realizzano gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto ed eventualmente di coibentazione, devono:

a) essere in disponibilità, secondo le forme definite nell'ordinamento giuridico vigente, dell'impresa richiedente oppure – nel caso previsto nel paragrafo 10.7 – del medesimo complesso industriale a cui appartiene l'impresa richiedente;

b) devono caratterizzarsi quali edifici rientranti nelle classificazioni **E.2** "Edifici adibiti ad uffici e assimilabili, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico" oppure **E.8** "Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali assimilabili", secondo la definizione di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

10.3 Per poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto non dovranno essere finalizzati al mero adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

10.4 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando gli impianti fotovoltaici previsti nel progetto dovranno, contestualmente:

- caratterizzarsi quali:

a. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, e cioè impianti che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, secondo quanto definito nell'art. 11 del Decreto 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare), e negli allegati 1, 2 e 4 al medesimo decreto e nel Documento tecnico redatto dal GSE ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n. 181/2010, contenente "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2 agosto 2010 – Terzo conto energia per il fotovoltaico. Con riferimento a tali impianti si fa riferimento, inoltre, a quanto definito dal GSE nella "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico".

OPPURE

b. impianti fotovoltaici a concentrazione, e cioè impianti composti principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori, secondo quanto definito nell'art. 13 del Decreto 6 agosto 2010 (Incentivazione della

produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare) , nell'allegato 1 al medesimo decreto e nel Documento tecnico redatto dal GSE ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n. 181/2010, contenente "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2 agosto 2010 – Terzo conto energia per il fotovoltaico;

c. avere una capacità di generazione idonea a soddisfare in tutto o in parte i consumi energetici dell'impresa richiedente, rimanendo salva la possibilità, da parte dell'impresa, di cedere al gestore della rete l'eventuale energia prodotta in eccesso rispetto ai reali fabbisogni aziendali.

d. avere una potenza nominale installata non inferiore a 1 Kw e non superiore a 5 Mw. Con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici il cui costo rimane totalmente a carico dell'impresa non è richiesto il rispetto dei Kw minimi e massimi di potenza installata sopra indicati.

e. essere di norma installati, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.7, nel medesimo edificio e/o immobile nel quale sono stati realizzati gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto ed eventualmente di coibentazione delle coperture.

10.5 Per poter accedere al contributo previsto nel presente bando, inoltre, **gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative** dovranno, in particolare essere:

a) realizzati in conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al D.M. 6 agosto 2010;

b) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'allegato 4 al D.M. 6 agosto 2010;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

10.6 poter accedere al contributo previsto nel presente bando, inoltre, **gli impianti fotovoltaici a concentrazione** dovranno, in particolare essere:

a) realizzati in conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1;

b) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

c) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

10.7 Qualora sussistano comprovati e debitamente motivati impedimenti tecnici e/o giuridici che non consentono l'installazione degli impianti fotovoltaici nei medesimi immobili o edifici nei quali sono stati realizzati gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti cemento-

amianto, ed eventualmente di coibentazione delle coperture, i suddetti impianti e/o sistemi solari fotovoltaici potranno essere installati su altri immobili o edifici in disponibilità dell'impresa richiedente, sempreché:

a) tali immobili:

- siano localizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- costituiscano sedi legali e/o operative del medesimo complesso industriale a cui appartiene l'impresa richiedente il cui codice primario di attività sia riconducibile ad una delle classificazioni di attività economica Ateco 2007 indicate nel precedente paragrafo 8.1;

b) gli impianti fotovoltaici installati siano destinati a soddisfare l'autoproduzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta all'interno del complesso industriale a cui appartiene l'impresa richiedente.

10.8 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando le imprese richiedenti dovranno risultare "soggetti responsabili" degli impianti fotovoltaici, così come definito nel Decreto 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".

11. STIMA RELATIVA AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

11.1 All'atto della domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare la superficie totale in mq che sarà bonificata per effetto dell'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto.

INTERVENTI DI COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

11.2 All'atto della domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare la situazione complessiva, ex ante l'intervento, per quanto attiene ai consumi termici ed elettrici annui e i relativi aspetti critici connessi al tipo di attività esercitata nonché la stima dei risparmi annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di ottenere per effetto dell'intervento di coibentazione dell'edificio.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

11.3 All'atto della domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare la situazione complessiva, ex ante l'intervento, per quanto attiene ai consumi termici ed elettrici annui e i relativi aspetti critici connessi al tipo di attività esercitata nonché la stima dei risparmi annui di energia primaria, espressi in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), che si prevede di ottenere per effetto dell'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDE TECNICHE

11.4 Al fine della dimostrazione relativa alla stima del risparmio di energia primaria che si prevede di ottenere per effetto degli interventi di coibentazione e di installazione degli impianti fotovoltaici, le imprese richiedenti dovranno allegare alla domanda una relazione illustrativa, a firma di un tecnico qualificato anche appartenente alle imprese medesime e alle imprese fornitrici, che evidenzia gli

aspetti critici connessi al tipo di attività esercitata e le metodologie di calcolo dei risparmi stimati in TEP di energia primaria, corredata da una scheda tecnica, il cui modello è indicato nell'allegato 1/I al presente bando, riepilogativa:

- dei consumi energetici annui, elettrici e termici, espressi in TEP, registrati dall'impresa ex ante gli interventi;
- dei risparmi energetici annui, elettrici e termici, espressi in TEP che si stima di ottenere per effetto degli interventi;

11.5 La relazione illustrativa e la scheda tecnica dovranno essere asseverate da un tecnico qualificato, indipendente rispetto alla impresa richiedente e alla impresa fornitrice.

11.6 In sede di valutazione delle domande di contributo e ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammesse, il nucleo di valutazione di cui al paragrafo 19.2 procede all'esame delle metodologie descritte nella sopra citata relazione illustrativa e dei dati contenuti nella scheda tecnica riassuntiva. Qualora le informazioni e i dati risultassero incomplete e/o non esaustive il nucleo di valutazione provvederà a richiedere spiegazioni e integrazioni alle imprese. Qualora le informazioni e i dati risultassero incomplete e/o non esaustive ma dovessero consentire, tuttavia, un ricalcolo e/o una conseguente correzione dei dati contenuti nella scheda riassuntiva, il nucleo di valutazione provvederà direttamente ad effettuare tale correzione senza richiedere ulteriori integrazioni o spiegazioni alle imprese.

12. INVESTIMENTO MINIMO RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

12.1 Al fine di poter accedere al contributo previsto nel presente bando le imprese richiedenti dovranno presentare un progetto che, complessivamente considerato, preveda un investimento minimo pari a **€100.000,00**.

PARTE III – MODALITA', CONTENUTI E TERMINI DI COMPILAZIONE E

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

13. COME COMPILARE LA DOMANDA

13.1 Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili, almeno dieci giorni prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle stesse, sul sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it.

14. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

14.1 La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto

dichiarato nella domanda comporta le conseguenze prescritte nell'art.76 del suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

14.2 La domanda di contributo, dovrà **contenere l'indicazione:**

- dei dati generali dell'impresa/del consorzio/della società consortile, evidenziando la presenza di tutti i requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti nel presente bando;
- degli interventi per i quali è richiesto il contributo regionale;
- del regime di aiuto prescelto;
- della percentuale di contributo richiesta nel rispetto dei limiti massimi percentuali indicati nel paragrafo 6 con riferimento a ciascun regime;
- dell'importo complessivo dell'investimento previsto per la realizzazione di ciascun intervento;
- dell'elenco sintetico, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, delle voci di spesa previste per la realizzazione del progetto;
- della sussistenza o meno dei requisiti che consentono di attribuire, nella valutazione della domanda, i criteri di maggiorazione di cui al paragrafo 20.4;
- delle coordinate del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i attraverso cui sono stati o verranno effettuati i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori;
- dell'elenco di eventuali altri contributi pubblici ottenuti con riferimento alle spese per cui si chiede il contributo regionale;
- dell'elenco relativo ad eventuali contributi pubblici ottenuti dall'impresa, a titolo di de minimis, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda.

15. COME PRESENTARE LA DOMANDA

15.1 La domanda compilata attraverso il sistema web dovrà essere presentata secondo le contestuali seguenti modalità:

- a) trasmissione, con l'utilizzo della firma digitale del rappresentante legale, attraverso il sistema di posta elettronica certificata;
- b) trasmissione in formato cartaceo di copia della domanda compilata tramite il sistema web.

15.2 Alla domanda di contributo, presentata tramite posta elettronica certificata (PEC), l'impresa dovrà allegare in formato pdf:

- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non inferiore a 6 mesi, indicante il codice istat Ateco 2007 relativo all'unità locale dove vengono realizzati gli interventi;
- **due copie** delle fotografie dell'immobile o edificio presso il quale sono effettuati gli interventi di rimozione dell'amianto e di eventuale coibentazione delle coperture nonché di installazione degli impianti e/o sistemi solari fotovoltaici;

- **due copie** della planimetria generale e dei relativi elaborati grafici nella quale siano evidenziate la localizzazione e le caratteristiche tecniche degli interventi;
- una **relazione, a firma di un tecnico qualificato anche appartenente all'impresa richiedente o all'impresa fornitrice, descrittiva degli interventi necessari per la rimozione e smaltimento dell'amianto**, con l'indicazione dei mq di superficie equivalente liberati dall'amianto;
- *(solo nel caso in cui si realizzi tale intervento)* una **relazione, a firma di un tecnico qualificato anche appartenente all'impresa richiedente o all'impresa fornitrice, descrittiva degli interventi necessari per la coibentazione degli edifici climatizzati**;
- una **relazione** *(obbligatoria anche se l'impianto rimane a totale carico dell'impresa)*, **a firma di un tecnico qualificato anche appartenente all'impresa richiedente o all'impresa fornitrice, descrittiva dell'intervento di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico e contenente** la scheda tecnica dell'impianto da installare;
- la relazione illustrativa e la scheda tecnica indicate nel paragrafo 11.4.
- da una **scheda contenente i dati anagrafici** dell'impresa richiedente, il cui fac simile è previsto nell'allegato 1/G al presente bando;
- da una **scheda contenente le modalità di pagamento del contributo**, il cui fac simile è previsto nell'allegato 1/H al presente bando;

15.3 Alla domanda di contributo, presentata tramite formato cartaceo, dovrà essere apposta la firma del rappresentante legale dell'impresa e una marca da bollo di importo pari a 14,62 €. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia della carta di identità o del passaporto (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della società consortile.

16. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

16.1 Le domande di contributo presentate tramite il sistema di posta elettronica certificata - firmate digitalmente dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – "Codice dell'amministrazione digitale – dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi : **industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

16.2 La copia delle domande di contributo presentate in formato cartaceo dovranno essere spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presso il seguente indirizzo:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
SERVIZIO POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI**

VIALE ALDO MORO 44

40127 - BOLOGNA

16.3 Sulla busta contenente la copia della domanda di contributo dovrà essere apposta la dicitura: "Domanda di contributo ai sensi del Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2008/2010 e dell'Asse III, Attività III.1.2 del POR FESR 2007/2013.

17. TERMINI ENTRO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

17.1 La trasmissione delle domande di contributo attraverso la posta elettronica certificata e la trasmissione della copia cartacea attraverso raccomandata dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra la data del 1° aprile 2011 e le ore 16.00 del 2 maggio 2011.

17.2 Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di registrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel precedente paragrafo 17.1 nonché la data del timbro apposto sulla busta dell'ufficio postale. In tale ultimo caso sarà cura dell'impresa richiedente verificare che la data di trasmissione sia chiaramente leggibile sul timbro postale.

PARTE IV – COME VERRA' EFFETTUATA L'ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE

DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

18. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

18.1 A seguito della loro presentazione le domande di contributo saranno valutate sotto il profilo di ammissibilità. In particolare verrà verificata la presenza dei seguenti requisiti formali e sostanziali in assenza dei quali la domanda verrà considerata irricevibile:

- rispetto dei termini di trasmissione della domanda secondo quanto definito nel presente bando;
- rispetto delle modalità di presentazione della domanda, secondo quanto definito nel presente bando;
- completezza nella compilazione della domanda e presenza e completezza della documentazione obbligatoria da allegare alla medesima;
- sussistenza, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti di piccola e media impresa richiesti nel presente bando;
- svolgimento, da parte dell'impresa richiedente, di una delle attività rientranti nelle classificazioni economiche di attività Ateco 2007 ammesse ai sensi del presente bando e non esplicitamente escluse per effetto dell'applicazione del regime di aiuto (de minimis o esenzione) richiesto dall'impresa;
- coerenza degli interventi proposti nella domanda con quelli indicati nel presente bando e loro localizzazione;

- sussistenza del carattere integrato del progetto proposto, ai sensi di quanto richiesto nel presente bando;
- disponibilità, in capo all'impresa richiedente, degli immobili e degli impianti;
- ammontare minimo degli investimenti previsti.

19. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI PER I QUALI E' CHIESTO IL CONTRIBUTO

19.1 La procedura di selezione dei progetti per i quali l'istruttoria amministrativa di ammissibilità ha dato esito positivo sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

19.2 La valutazione di merito sarà svolta da un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti *all'Assessorato Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata* e *all'Assessorato Ambiente, riqualificazione urbana*, nominati a tale scopo con determinazione congiunta delle *Direzioni Generali Attività produttive, commercio, turismo e Ambiente e difesa del suolo e della costa*.

20. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

20.1 Le domande di contributo saranno valutate essenzialmente in base ai risultati che gli interventi da realizzare avranno in termini di innalzamento della tutela ambientale, di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili.

20.2 In particolare, la valutazione delle domande di contributo sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

a) qualità tecnica del progetto in termini di:

- riduzione degli impatti ambientali correlati alla realizzazione degli interventi;
- contributo degli interventi alla valorizzazione e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nonché alla riduzione dei consumi energetici ed all'autosufficienza energetica dell'impresa;

b) qualità economico-finanziaria del progetto in termini di congruenza dei costi previsti per la realizzazione dei progetti con i costi mediamente praticati sul mercato.

20.3 Il punteggio e la conseguente posizione in graduatoria di ciascuna domanda di contributo saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti elementi:

- rapporto tra risparmio annuo di energia primaria espresso in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e consumo annuo registrato ex ante l'intervento, espresso in TEP;
- durata temporale prevista per rientrare dei costi di investimento relativi all'impianto fotovoltaico;
- quantità di superficie, in m² bonificata dall'amianto;

- ammontare, in termini assoluti, dell'energia primaria risparmiata espressa in TEP;
- ammontare dell'investimento totale previsto per la realizzazione degli interventi;
- percentuale di contributo richiesta e indicata nel modulo di domanda, in relazione alla tipologia di regime di aiuto prescelto.

20.4 Al punteggio, determinato tenendo conto degli elementi descritti nel paragrafo 20.3, sarà attribuita una maggiorazione, nel caso in cui sia attestata e comprovata la presenza dei seguenti elementi:

- qualora si tratti di impresa insediata una delle aree ecologicamente attrezzate finanziate dalla Regione, per le quali siano già intervenute la costituzione del comitato di indirizzo e di controllo e l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'area (l'elenco delle aree verrà comunicato dalla Regione mediante pubblicazione nei siti internet indicati nel presente bando) – maggiorazione del 10%;
- sussistenza, in capo all'impresa richiedente, del carattere di impresa femminile valutata in termini di partecipazione finanziaria e/o societaria al capitale sociale – maggiorazione del 5%;
- sussistenza, in capo all'impresa richiedente, del carattere di impresa giovanile, valutata in termini di partecipazione finanziaria e/o societaria al capitale sociale - maggiorazione del 5%;
- utilizzo delle migliori tecnologie (BAT – Best Available Techniques) nella realizzazione degli interventi – maggiorazione del 10%; tale utilizzo dovrà essere riferito a ciascuno degli interventi realizzati e comprovato nella relazione descrittiva degli stessi.

20.5. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda, tenuto conto degli elementi sopra indicati, verrà espresso tramite un **indicatore prestazionale di sintesi (IPS)** la cui formula è la seguente:

$$IPS = \frac{[(Rea \times Ri \times 100) + Sal] \times (1 + Fm1 + Fm2 + Fm3 + Fm4) \times TR}{(Pc \times Inv)}$$

Dove:

Rea = rapporto tra risparmio annuo di energia primaria espresso in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e consumo annuo registrato ex ante l'intervento, espresso in TEP;

Ri = durata temporale prevista per rientrare dei costi dell'investimento relativo all'impianto energetico (20 anni);

Sal = superficie in amianto liberata espressa in m²;

Pc = percentuale di contributo richiesta e indicata nel modulo di domanda, in relazione alla tipologia di regime di aiuto prescelto;

Inv = ammontare dell'investimento totale previsto per la realizzazione degli interventi

Fm1 = fattore di maggiorazione del punteggio legato alla rilevanza, in termini di partecipazione finanziaria, della componente femminile, corrispondente a 0,05;

Fm2 = fattore di maggiorazione del punteggio legato alla rilevanza, in termini di partecipazione finanziaria, della componente giovanile, corrispondente a 0,05;

Fm3 = fattore di maggiorazione del punteggio connesso all'utilizzo delle migliori tecnologie (BAT – Best Available Techniques) nella realizzazione degli interventi, corrispondente a 0,10;

Fm4 = fattore di maggiorazione del punteggio connesso all'insediamento dell'impresa richiedente in una delle aree ecologicamente attrezzate finanziate dalla Regione e per le quali siano già intervenute la costituzione del comitato di indirizzo e di controllo e l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'area, corrispondente a 0,10;

TR = TEP totali risparmiati in valore assoluto.

20.6 Qualora, in applicazione degli elementi sopra indicati, più interventi presentino un medesimo indicatore prestazionale di sintesi, la priorità in graduatoria verrà attribuita secondo le seguenti modalità:

- in primo luogo verrà data priorità agli interventi che presentano, in termini assoluti, il più elevato risparmio di energia primaria e la più ampia superficie in amianto bonificata;
- a parità di risparmio di energia primaria e di superficie in amianto bonificata si darà la priorità agli interventi che, rispetto al costo totale dell'investimento, presentano una percentuale di contributo richiesta più bassa;
- a parità di percentuale richiesta rispetto al costo totale dell'investimento si darà priorità agli interventi che presentano il più elevato importo di spesa ammissibile.

20.7 Terminata la valutazione di merito delle domande, il nucleo di valutazione provvederà a predisporre:

- l'elenco delle domande che si propone di ammettere a contributo, con l'indicazione:
 - Ø dei relativi punteggi espressi nell'indicatore prestazionale di sintesi (IPS);
 - Ø dell'investimento ritenuto ammissibile;
 - Ø della tipologia di regime di aiuto applicabile;
 - Ø della percentuale di contributo ammissibile;
 - Ø dell'importo di contributo concedibile;
- l'elenco delle domande che si propone di non ammettere a contributo, con l'indicazione delle relative motivazioni.

PARTE V – COME E QUANDO VERRA' CONCESSO IL CONTRIBUTO

21. MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

21.1 La Regione, con provvedimento della Giunta, da adottarsi d'intesa tra l'Assessorato "Attività Produttive. Piano Energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione Unica Integrata" e l'Assessorato "Ambiente, riqualificazione urbana" e a conclusione dei lavori del nucleo di valutazione, provvede:

- all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione:

- Ø dei relativi punteggi espressi nell'indicatore prestazionale di sintesi (IPS);
 - Ø dell'investimento ritenuto ammissibile;
 - Ø della tipologia di regime di aiuto applicabile;
 - Ø della percentuale di contributo ammissibile;
 - Ø dell'importo di contributo concedibile;
- all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili al contributo, con l'indicazione – per ciascuna di esse - delle relative motivazioni;
 - alla concessione dei contributi riconosciuti a ciascuna domanda ammessa;
 - all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse stanziare per il presente bando sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

21.2 Qualora un'impresa ammessa a finanziamento per la quale si determini, sulla base della graduatoria, **la saturazione di uno dei due plafond di risorse disponibili** per l'attuazione del presente bando, rispettivamente dedicati alla rimozione dei manufatti contenenti cemento-amianto ovvero alla coibentazione ed installazione dell'impianto fotovoltaico, **è invitata dalla Regione a confermare l'interesse al finanziamento in relazione alle risorse disponibili**, ferma restando la necessità della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella domanda di contributo.

21.3 La graduatoria approvata ai sensi del precedente paragrafo rimane in vigore sino alla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, di un intervento agevolativo analogo a quello previsto nel presente bando. Sino alla pubblicazione di un nuovo intervento agevolativo la Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, di scorrere la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse a valere sul presente bando.

PARTE VI – COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'AMMISSIBILITA' O MENO DELLA DOMANDA E ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

22. COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA E DELLA VALUTAZIONE

22.1 Concluse le fasi istruttorie e di valutazione la Regione provvederà a comunicare, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti ai soggetti che hanno presentato la domanda di contributo:

a) l'avvenuta concessione del contributo medesimo, con l'indicazione dell'ammontare dello stesso, del regime di aiuto applicato, delle spese ammesse e del termine ultimo per l'ultimazione degli interventi;

oppure

b) la non ammissibilità al contributo, con l'indicazione delle relative motivazioni.

22.2 Qualora, per il numero dei destinatari la comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Regione provvede ad effettuare le comunicazioni di cui sopra tramite pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale Telematico

della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.). In tale caso della suddetta pubblicazione verrà data notizia sui siti internet della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it.

PARTE VII – ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

23. COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI

23.1 Entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della Regione relativa all'avvenuta concessione del contributo, l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere alla Regione medesima una autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – il cui fac simile è predisposto dalla Regione - attestante che i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo sono stati avviati.

23.2 Ai fini di quanto stabilito nel precedente paragrafo 23.1, la data di avvio dei lavori coincide con quella in cui:

- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie per realizzare gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie per realizzare gli eventuali interventi di coibentazione delle coperture;
- è stata presentata la dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.)/la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa alla installazione degli impianti fotovoltaici.

23.3 Ove, per espressa disposizione di legge, la realizzazione di impianti fotovoltaici non sia soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione o denuncia di attività ma a semplice preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, la data di avvio lavori coincide con quella in cui tale comunicazione è stata trasmessa.

PARTE VIII – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO E PER IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE SPESE

24. TERMINE A PARTIRE DAL QUALE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI E SOSTENUTE LE RELATIVE SPESE

24.1 Il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell'ottenimento del contributo previsto nel presente bando variano in relazione al regime di aiuto prescelto dall'impresa.

24.2 Nel caso in cui venga prescelto il regime de minimis di cui al Regolamento CE n.1998/2006, gli interventi potranno essere avviati e le relative spese potranno essere effettivamente pagate a partire dalla data del 26 luglio 2010. Le spese si intendono sostenute quando è stato effettuato il pagamento delle relative fatture, anche se queste ultime sono state emesse in una data antecedente a quella del 26 luglio 2010.

24.3 Nel caso in cui venga prescelto il regime di esenzione di cui al Regolamento n. 800/2008, gli interventi potranno essere avviati e le relative spese potranno essere effettivamente pagate a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 15.1. Le spese si intendono sostenute quando è stato effettuato il pagamento delle relative fatture, anche se queste ultime sono state emesse in una data antecedente a quella di trasmissione della domanda di contributo.

25. TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO ESSERE ULTIMATI GLI INTERVENTI E SOSTENUTE LE RELATIVE SPESE

25.1 Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere ultimati e le relative spese dovranno essere effettivamente pagate entro la scadenza del 18° mese decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell'impresa, della comunicazione della Regione relativa alla avvenuta concessione del contributo.

26. PROROGHE DEI TERMINI

26.1 L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di segnalare tempestivamente – e comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine - e documentare alla Regione la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine di 6 mesi richiesto per la comunicazione di avvio lavori. In tale caso, il beneficiario del contributo può concordare con la Regione una proroga del termine previsto che, di norma, non potrà essere superiore a 3 mesi.

26.2 L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di segnalare tempestivamente – e comunque in data antecedente a quella di scadenza del termine - e documentare alla Regione la sussistenza di qualsiasi motivo che possa comportare il mancato rispetto del termine ultimo per la conclusione degli interventi. In tale caso, il beneficiario del contributo può concordare con la Regione una proroga del termine previsto che, di norma, non potrà essere superiore a 6 mesi.

PARTE IX – RINUNCE AL CONTRIBUTO E VARIAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E AL SOGGETTO BENEFICIARIO

27. RINUNCE AL CONTRIBUTO

27.1 Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione uno o tutti gli interventi finanziati, è tenuto a comunicare tempestivamente

alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare, con le forme che saranno concordate con la Regione medesima, una formale dichiarazione di rinuncia al contributo. In tale caso il beneficiario provvede, nei modi e nelle forme concordate con la Regione, alla restituzione delle eventuali somme già percepite a titolo di anticipo o acconto relativamente agli interventi che non saranno portati a conclusione.

28. VARIAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

28.1 Il beneficiario del contributo potrà presentare alla Regione - utilizzando l'apposita modulistica da questa predisposta e reperibile sui siti internet della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it. – una richiesta di variazione relativa agli interventi ammessi a contributo.

28.2 La richiesta potrà avere ad oggetto:

- una variazione degli importi indicati nel modulo di domanda, relativi a ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione degli interventi;
- una variazione in merito alle caratteristiche tecniche degli interventi da realizzare;
- ambedue gli aspetti sopra indicati.

28.3 A seguito della presentazione della richiesta di variazione, la Regione comunica al beneficiario la ulteriore ed eventuale altra tipologia di documentazione che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa.

28.4 La Regione, in caso di non accoglimento della richiesta di variazione, si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso. In quest'ultimo caso il beneficiario provvede, nei modi e nelle forme concordate con la Regione, alla restituzione delle eventuali somme già percepite a titolo di anticipo o acconto.

28.5 L'impresa è esonerata dal presentare una richiesta di variazione qualora l'effettiva realizzazione degli interventi comporti la sola variazione degli importi dei costi previsti per ciascuna voce di spesa, rispetto a quelli indicati nel modulo di domanda e quando la variazione relativa agli importi delle varie voci di costo sia contenuta nel limite massimo del 20% e la spesa di consulenza sostenuta per la progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nonché per l'acquisizione delle perizie giurate rispetti il limite massimo del 5% del costo complessivo di tutti gli interventi ammessi a contributo.

29. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

29.1 I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità produttive interessate dalla realizzazione degli interventi, eventuali variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà dell'impresa e, comunque, ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della

domanda di contributo relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita dei requisiti per l'ammissione al contributo medesimo.

PARTE X – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

30. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN UN'UNICA SOLUZIONE

30.1 L'erogazione del contributo regionale al beneficiario potrà avvenire in un'unica soluzione qualora la relativa richiesta pervenga alla Regione a seguito della completa ultimazione degli interventi previsti e dell'effettivo pagamento del totale della spesa per essi sostenuta e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione.

31. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

31.1 In tale caso l'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **erogazione di un acconto pari al 50% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione di una spesa di importo non inferiore al 50% della spesa dichiarata ammissibile;
- **erogazione del saldo del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della ulteriore spesa effettivamente sostenuta.

32. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO TRAMITE ANTICIPO E PER STATI DI AVANZAMENTO LAVORI

32.1 In tale caso l'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione di una polizza fideiussoria o altra garanzia bancaria e/o assicurativa di importo equivalente e di durata superiore ad 1 anno rispetto al termine ultimo per l'ultimazione degli interventi
- **erogazione del saldo del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione della ulteriore spesa effettivamente sostenuta.

PARTE XI – RENDICONTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO, REQUISITI DELLE SPESE E MODALITA' DI PAGAMENTO E DI QUIETANZA

33. QUANDO PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

33.1 La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata:

- al momento della presentazione delle richieste di acconto pari al 50% dell'ammontare del contributo concesso;
- al momento della presentazione delle richieste di saldo del contributo concesso.

33.2 Di norma, la rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata alla Regione entro 30 giorni decorrenti dal pagamento dell'ultima fattura relativa agli interventi realizzati.

34. COME PRESENTARE LA RENDICONTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

34.1 La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute deve essere presentata utilizzando esclusivamente - a pena di irricevibilità della stessa - la modulistica che verrà predisposta dalla Regione e che sarà resa disponibile sui siti internet regionali ai seguenti indirizzi: <http://emiliaromagna.si-impresa.it>, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e www.ermesambiente.it.

35. CONTENUTI DELLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

35.1 La rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire tramite la presentazione di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.

35.2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà:

- **essere sottoscritta** dall'legale rappresentante dell'impresa, del consorzio e/o società consortile;
- **essere corredata** dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- **riportare il rendiconto analitico** dei costi totali sostenuti per realizzazione degli interventi, che dovranno essere coerenti con l'elenco sintetico delle voci di spesa indicato nel modulo di domanda e/o nella eventuale richiesta di variazione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con particolare riferimento al numero, alla data di emissione, alla descrizione della spesa, alla ragione sociale del fornitore, alla data di pagamento e all'importo, al netto di IVA, di ciascuna fattura;
- **attestare:**
 - Ø che, al momento della richiesta di erogazione, permangono in capo all'impresa tutti i requisiti soggettivi previsti nel presente bando per l'ammissione a contributo;
 - Ø che le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - Ø che i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari e sono stati regolarmente pagati;
- **contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:**

- ∅ restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
- ∅ consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, nei cinque anni successivi alla concessione dei contributi;
- ∅ fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

35.3 Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere allegati:

- gli originali delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili, fiscalmente validi, debitamente quietanzati. Tali documenti verranno vidimati dalla Regione e restituiti al soggetto beneficiario;
- un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, che attesti che l'impresa si trova in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'I.N.P.S e dell'I.N.A.I.L.

35.4 Nel caso di richiesta di saldo del contributo concesso, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere, inoltre, allegate 2 fotografie descrittive degli interventi realizzati e una relazione tecnica illustrativa degli interventi realizzati.

36. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

36.1 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo per essere considerate ammissibili dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nei termini previsti nella parte VIII del presente bando;
- dovranno riferirsi alla realizzazione degli interventi previsti nel paragrafo 2 del presente bando;
- dovranno rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3 del presente bando;
- dovranno essere state preventivamente indicate nella di domanda di contributo oppure nella richiesta di variazioni;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 37;
- dovranno essere rendicontate con le modalità descritte nel paragrafo 35;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo (in altri termini, le fatture e i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo). In conseguenza di ciò, non sono ammessi gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria, laddove le fatture sono a carico della società di leasing e non del beneficiario del contributo;

- dovranno essere congrue con i prezzi praticati nel mercato di riferimento.

37. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE

37.1 Il beneficiario del contributo dovrà effettuare il pagamento delle spese sostenute nel rispetto degli obblighi di tracciabilità stabiliti nell'articolo 3, comma 1 della Legge 13/08/2010, n.136, così come interpretato e modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187. Pertanto:

- per il pagamento delle spese l'impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, aperti presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa;
- il pagamento delle spese ammissibili potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- nel caso in cui le spese siano pagate successivamente alla data di concessione del contributo, il bonifico bancario o postale dovranno riportare, nella relativa causale di pagamento, il codice unico di progetto (CUP) **che sarà comunicato all'impresa beneficiaria a cura della Regione.**

37.2 Non è ammesso il pagamento delle spese in denaro contante o attraverso la cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

38. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE

38.1 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento, con bonifico bancario o postale, della fattura, della nota di addebito e/o di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

PARTE XII - ESAME DELLA RENDICONTAZIONE E CONFERMA DEL CONTRIBUTO A CONSUNTIVO

39. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE ED ESITO

39.1 A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute la Regione provvede all'esame della relativa documentazione. Qualora la documentazione sopra indicata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere e fornite, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, dopo di che si procederà con il materiale ricevuto.

39.2 A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario e delle eventuali integrazioni alle stesse la Regione potrà:

- **dichiarare la regolarità della rendicontazione finanziaria presentata**, la conformità delle spese sostenute e quietanzate alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative) e confermare l'importo del contributo concesso. In tale caso:

Ø **qualora la spesa sostenuta e quietanzata sia inferiore alla spesa ammessa**, la percentuale di contributo indicata nell'atto di concessione sarà applicata sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata (es: spesa ammessa =100, % di contributo = 50%, spesa rendicontata = 80, contributo concesso = 50% di 80);

Ø **qualora la spesa sostenuta e rendicontata sia superiore alla spesa ammessa**, la percentuale di contributo concessa sarà applicata esclusivamente sulla suddetta spesa ammessa (es: spesa ammessa = 100, % di contributo = 50%, spesa rendicontata = 120, contributo concesso = 50% di 100);

- **dichiarare la non regolarità della rendicontazione finanziaria e tecnica presentata**. In tale caso, previa richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso e di chiedere la restituzione delle somme già eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

39.3 Qualora le spese definitivamente sostenute ed accettate risultassero inferiori all'importo complessivo di € 100.000,00, l'intero contributo concesso sarà revocato.

PARTE XIII – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

40. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

40.1 Ai beneficiari del contributo spetta l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con particolare riferimento agli interventi realizzati per le finalità energetiche, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico".

40.2 Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

40.3 Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione europea";
- l'indicazione del "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- la frase "Costruiamo insieme il futuro".

40.4 Oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli interventi informativi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

40.5 Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto:

- di fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;
- di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013.

40.6 Tutte le informazioni relative all'esatto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità potranno essere richieste al Responsabile del Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, Anna Maria Linsalata, tel. 051/5276324, e-mail: alinsalata@regione.emilia-romagna.it.

41. MONITORAGGIO E DATI STATISTICI

41.1 La Regione svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi prestazionali stimati all'atto di presentazione della domanda di contributo. A tale fine i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti prestazionali da questi prodotti.

41.2 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione del POR FESR 2007/2013, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Operativo Regionale.

PARTE XIV– CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

42. CONTROLLI

42.1 La Regione – anche al fine di consentire un'adeguata attività di controllo in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR 2007-2013 da parte dell'Autorità di Audit - si riserva in ogni tempo la facoltà di svolgere – per le finalità indicate nell'art. 60 del Regolamento CE 1083/2006 e riprese dall'art. 13 del Regolamento CE 1828/2006 e secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, anche nei cinque anni successivi alla concessione del cofinanziamento, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel bando;

- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- il possesso e il mantenimento, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo;
- che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo e necessari a formulare la graduatoria delle domande ammesse siano corretti e che i suddetti obiettivi prestazionali dichiarati in sede di presentazione della domanda siano effettivamente ottenibili per effetto degli interventi realizzati.

42.2 La Commissione europea, ai sensi dell'art. 72 del regolamento CE 1083/2006 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in merito ai progetti cofinanziati.

42.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione europea.

43. CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

43.1 Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento dei controlli previsti nel paragrafo precedente, vengano riscontrate irregolarità e mancate osservanze della disciplina contenuta nel presente bando, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

43.2 In particolare, si procederà alla eventuale revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni e i vincoli indicati nel presente bando;
- in caso di rinuncia al contributo;
- nel caso in cui le variazioni che il beneficiario intende apportare agli interventi finanziati siano ritenute non conformi a quanto disposto nel presente bando e gli interventi previsti non possano essere realizzati nelle modalità indicate all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al contributo previsti nel presente bando;
- qualora la realizzazione degli interventi non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle relazioni illustrative allegate alla domanda di contributo e se alla stessa vengono apportate variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;

- qualora il beneficiario non rispetti il termine previsto dal presente bando per la conclusione degli interventi;
- qualora, al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo risulti in misura inferiore al 50% del totale della spesa ammessa, ferma restando la possibilità, da parte della Regione, di valutare caso per caso, in presenza di condizioni oggettive e/o di mercato, che hanno determinato la riduzione della spesa sotto il suddetto limite, di confermare ugualmente il contributo ;
- qualora gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi e/o l'impianto installato vengano ceduti o alienati entro 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi;
- qualora l'impianto fotovoltaico installato venga ceduto o alienato entro 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi;
- qualora, entro 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, si verifichi la cessazione dell'impresa;
- in ogni altro caso in cui la Regione, previo contraddittorio con il beneficiario, ritenga che sussistano le condizioni per adottare un provvedimento in tal senso.

43.3 In caso di revoca, il beneficiario del contributo è tenuto a restituire alla Regione le somme eventualmente già ottenute, aumentate degli interessi legali maturati.

PARTE XV – ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI CONNESSI AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

44. OBBLIGO E MISURA DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

44.1 La quota parte di contributo concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dovrà essere restituito dal beneficiario alla Regione nella misura pari al 50% del relativo importo, con l'applicazione di un tasso di interesse pari allo 0,50%.

45. TERMINE INIZIALE PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

45.1 La quota parte di contributo concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dovrà essere restituita alla Regione, nella misura definita nel precedente paragrafo **45.1** a partire dall'anno successivo decorrente dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo dello stesso.

46. TERMINE FINALE PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

46.1 La quota parte di contributo concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dovrà essere interamente restituita entro 5 anni decorrenti dalla data di approvazione

del provvedimento regionale di concessione dello stesso. Tuttavia, l'impresa beneficiaria, in relazione a valutazioni legate all'entità del contributo da restituire e all'esigenza di agire con criteri di economicità ed efficienza, può richiedere l'applicazione di un piano di restituzione anticipata rispetto alla previsione massima prevista di 5 anni.

47. MODALITA' PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO

47.1 L'impresa beneficiaria del contributo potrà scegliere tra le seguenti modalità di rimborso:

Rimborso secondo un piano di rate annuali

In tale caso il contributo dovrà essere restituito secondo le seguenti modalità e trovano applicazione le seguenti regole:

- a. dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo del contributo inizia un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi in cui le rate che l'impresa è tenuta a restituire sono costituite dalla sola quota relativa agli interessi;
- b. scaduto il periodo di 24 mesi di pre-ammortamento la restituzione delle somme residue dovrà avvenire tramite versamento di 3 rate, comprensive delle quote di interesse e capitale, sino alla completa restituzione del 50% della quota parte di contributo definitivamente concesso per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto;
- c. l'impresa beneficiaria dovrà comunicare alla Regione il numero di rate attraverso le quali intende restituire il contributo;
- d. per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e per semplificare le procedure di verifica e di controllo della regolarità dei versamenti, le scadenze annuali, costituenti i termini temporali da cui fare decorrere le annualità di rimborso, sono le seguenti:
 - Ø decorrenza 31 luglio, per i rimborsi legati a contributi la cui erogazione del saldo è stata disposta nel periodo 1 gennaio – 30 giugno;
 - Ø decorrenza 31 gennaio, per i rimborsi legati a contributi la cui erogazione del saldo è stata disposta nel periodo 1 luglio – 31 dicembre;
- e. al momento della richiesta di erogazione del saldo del contributo l'impresa beneficiaria dovrà presentare una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa – redatte secondo il fac simile predisposto dalla Regione - a garanzia della restituzione dell'intero importo pari al 50% del contributo concesso con riferimento agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto. La durata della fideiussione o della polizza assicurativa dovrà coprire la durata del piano di restituzione scelto dall'impresa e approvato dalla Regione. Entro 30 giorni dalla avvenuta scadenza del periodo selezionato per il rimborso del contributo la Regione verifica l'avvenuto completamento della restituzione e comunica agli interessati lo svincolo della fideiussione o della polizza assicurativa prestata;

f. la Regione, in occasione della erogazione del saldo del contributo, comunica all'impresa beneficiaria il piano di recupero del 50% del contributo definitivamente concesso ed erogato, tenuto conto del numero di rate indicate dal beneficiario nella domanda di contributo;

g. il versamento delle somme dovute dall'impresa dovrà essere effettuato – in base al piano di restituzione richiesto dall'impresa ed entro i limiti temporali stabiliti nel piano di ammortamento approvato dalla Regione – tramite bonifico bancario a favore della Regione Emilia-Romagna, presso la banca tesoriere "Unicredit Banca spa", Agenzia Bologna Indipendenza – Bologna, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali:

PAESE	CIN EUR	CIN ITALIA	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE
IT	42	I	02008	02450	00003010203

Nella causale di versamento del bonifico dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura: "Rimborso 50% contributo rimozione e smaltimento amianto - capitolo 4753". Una copia del bonifico bancario effettuato dovrà essere inviata al Servizio Affari Generali e Programmazione Finanziaria, al seguente numero di fax: 051-5276056;

h. il Servizio Affari Generali e Programmazione Finanziaria provvede a verificare il regolare pagamento delle rate alle scadenze indicate nello specifico piano di ammortamento. Ove vengano riscontrate irregolarità nei pagamenti previsti, vale a dire mancato o parziale versamento della quota di rimborso prevista, la Regione provvederà, entro 30 giorni dalla scadenza della rata, a formalizzare all'impresa e per conoscenza al prestatore della fideiussione, le irregolarità riscontrate, richiedendo di provvedere ai pagamenti entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà ad escutere la fideiussione prestata a favore dell'impresa inadempiente a garanzia del rimborso.

Rimborso in un'unica soluzione contestuale all'erogazione del saldo

In tale caso, qualora l'impresa abbia scelto l'erogazione del contributo in un'unica soluzione al termine dell'intervento, può richiedere che l'importo da erogarsi venga contestualmente decurtato della quota pari al 50% del contributo concesso con riferimento agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, così come definitivamente determinato in sede di rendicontazione finale della spesa sostenuta. In tale modo l'impresa beneficiaria non sarà tenuta a rimborsare la suddetta quota attraverso un piano di ammortamento e non sarà tenuta a presentare alcuna fideiussione o polizza assicurativa.

PARTE XVI – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E

TUTELA DELLA PRIVACY

48. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

48.1 Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i Servizi, Glauco Lazzari, tel. 051/5276425.

49. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

49.1 I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività da esso previste.

49.2 I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

49.3 Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati personali, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

49.4 Le imprese, i consorzi e le società consortili devono dichiarare, nel modulo di domanda del contributo, di essere consapevoli che l'accettazione del cofinanziamento regionale comporta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 1828/2006, di fatto l'accettazione della pubblicazione – elettronica o in altra forma – degli elenchi dei beneficiari in cui esse sono inseriti e indicanti la tipologia di intervento e l'importo del cofinanziamento regionale erogato. Le informazioni contenute in tali elenchi sono trattati esclusivamente ai fini di quanto stabilito nel medesimo art. 7 del Regolamento CE n. 1828/2006.

50. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

50.1 Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri: 800.662200/ 051-5276322/ 051-5276323.

50.2 E' infine possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail: infoporfes@regione.emilia-romagna.it e bandoenergia@regione.emilia-romagna.it

PARTE XVII – CUMULO DEL CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

51. CUMULO DEL CONTRIBUTO CON ALTRI INCENTIVI

51.1 Il contributo concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, relativamente alle stesse spese, con altri regimi di aiuto concessi da altri enti pubblici. Il contributo è cumulabile con altri incentivi concessi nell'ambito di provvedimenti pubblici di fiscalità generale.

51.2 E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni eventuale contributo ottenuto o richiesto, sulle medesime spese previste per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo di cui al presente bando.

52. CUMULO DEL CONTRIBUTO CONCESSO SUGLI IMPIANTI E/O SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI CON IL CONTTO ENERGIA

52.1 Ai fini del cumulo del contributo concesso ai sensi del presente bando relativamente agli impianti e/o sistemi solari fotovoltaici occorre fare riferimento a quanto prescritto nell'articolo 5 del Decreto 6 agosto 2010 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, n. 197 del 24 agosto 2010.